

**LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEGLI
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)**

Premessa

Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli istituti tecnici superiori possono essere costituiti, secondo le seguenti linee guida, solo se previsti dai piani di cui all'articolo 11 del presente decreto.

1. Obiettivi

Gli istituti tecnici superiori operano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure di tecnico superiore che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.

2. Standard organizzativo della struttura

Allo scopo di rendere stabile e organica l'integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli istituti tecnici superiori assumono la configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

L'istituto tecnico superiore acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della provincia nella quale ha sede.

Gli istituti tecnici superiori si costituiscono come fondazioni di partecipazione in relazione all'unito schema di statuto quale strumento per assicurare il loro funzionamento secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti e agli obiettivi sopra richiamati.

I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

- un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
- una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
- dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;

- un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

L'istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore.

Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche attraverso risorse strumentali. Gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate partecipano alla costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 875, nonché di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Possono divenire Fondatori - a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di statuto di cui all'allegato b) - le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di indirizzo.

Rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni la definizione di eventuali criteri e l'adozione di specifiche misure per la trasformazione in istituti tecnici superiori delle associazioni temporanee di scopo, dei consorzi e dei poli formativi di settore operanti in relazione all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 relativo alla realizzazione dei piani regionali IFTS 2004/2006.

Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Gli istituti tecnici superiori sono amministrati e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto di cui all'allegato b).

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva

- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei conti

3. La tipologia e gli indirizzi degli istituti tecnici superiori

Gli istituti tecnici superiori assumono, nella loro denominazione, l'indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico, di seguito richiamati:

- efficienza energetica;
- mobilità sostenibile;
- nuove tecnologie della vita;
- nuove tecnologie per il made in Italy;
- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
- tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

In relazione a tali tipologie, gli indirizzi in cui esse si articolano sono deliberati dalle Regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale (ad esempio: istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – indirizzo per i trasporti marittimi).

4. Tipologia delle attività

Le attività degli istituti tecnici superiori si realizzano sulla base di piani triennali predisposti in relazione alle priorità indicate dalla programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese sopra richiamate, in relazione alle seguenti tipologie di intervento:

- ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese realmente attive sul territorio, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle sedi della ricerca;
- progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore relativi alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello nazionale;
- l'accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi;
- la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi;
- l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie;
- ogni altra attività che risponda alle linee guida della programmazione regionale riferita alla specializzazione tecnica superiore.

5. Costituzione degli istituti tecnici superiori

Nell'allegato c) sono contenute indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori nelle aree di cui al punto 3, secondo le priorità della programmazione regionale dell'offerta formativa.